



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 07/26

31 Marzo 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il Referto Arbitrale

Pervenuto presso questo ufficio in data 23 /3/26;

Nei confronti di: XXXXXX XXXXXX

Qualità: Sostenitore

Società di tesseramento: ASD XXXXXX XXXXXX XXXXX

GARA : Campionato Interregionale GPG Toscana – Liguria

Data: 21 marzo 2026

Luogo: Carrara

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- svolta la dovuta attività istruttoria al fine di verificare se il responsabile fosse tesserato ovvero accompagnatore / sostenitore e di quale atleta;
- acquisite le relative informazioni dalle quali è emerso che il XXXXXXXX XXXXXXX non è tesserato FIS ma che nelle circostanze dell'evento era al seguito e sosteneva il proprio figlio XXXXXX XXXXXXX, nato il XXXXXXXXXX e tesserato come atleta presso la SOCIETÀ XXXXXXXXXX XXXXXXX;'
- lette le memorie pervenute in formato word, non sottoscritte, redatte su carta intestata della Società Schermistica XXXXXXX XXXXXX XXX, la quale segnala che il deferito non risulta essere proprio tesserato, pur dando contezza di aver ricevuto il provvedimento di fissazione termine a difesa che veniva così riscontrato, senza contestazione alcuna, e nella consapevolezza che si è trattato di violazione relativa ad intemperanza di proprio sostenitore;
- considerato che l'atteggiamento assunto dal deferito e le frasi profferite, assolutamente gravi nell'ambito del contesto sportivo, pubblico ed alla presenza di atleti minori, così come riferite all'arbitro che, in applicazione del regolamento aveva solo e legittimamente rilevato che la presenza del sostenitore a fondo pedana, durante gli assalti, non è consentita, costituiscono violazione del regolamento e dunque sono meritevoli di sanzione;
- Visti gli artt. 18 e 20 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina a Società XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX, la sanzione della multa di euro 1.000,00 per responsabilità oggettiva per i fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento ai sensi dell'art. 20 co. 1 del RDG il giorno 30 Aprile 2026 secondo le modalità che saranno indicate dalla Segreteria Federale competente all'esecuzione delle sanzioni.
- Avverte la predetta Società Schermistica che in ipotesi di mancato pagamento entro il termine innanzi fissato sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 20 co. 2 RDG salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 23 co. 3 RDG.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cetti